



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO N. 4 POSTO**  
**ALL'ORDINE DEL GIORNO**

predisposta ai sensi  
dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l'Assemblea degli Azionisti convocata  
per il giorno 29 aprile 2014, in unica convocazione.

**Porcari (Lucca), 20 marzo 2014**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Porcari - Lucca, Via Luigi Boccherini n. 39), sul sito internet dell'Emittente [www.snai.it](http://www.snai.it) e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari n. 6).

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI”, “Società” o “Emittente”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria che si terrà in data 29 aprile 2014 in unica convocazione.

#### **Punto 4 all’ordine del giorno**

#### **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell’emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, siete chiamati a deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto sociale.

In particolare si ricorda che, ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale, nonché della normativa vigente:

- Il Collegio Sindacale, è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica).
- I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di sindaci stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.
- I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.
- Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio e di un Sindaco supplente.
- L’elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.
- La legittimazione alla presentazione delle liste dei candidati Sindaci spetta agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l’emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell’emittente.
- Le liste devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nelle quali i candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore a quello dei componenti dell’organo da eleggere.
- Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere

meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

- Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

- La Società, almeno ventuno giorni dall'Assemblea - ovvero l'8 aprile 2014 - chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile le liste dei candidati.

- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

- Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.

- Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.

- All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente.

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza") e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di minoranza").

- Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

- In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.

- Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.
- In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.
- Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.
- L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.
- La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito regolamento.

Porcari (Lucca), 20 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giorgio Sandi